Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 22 *gennaio* 1952
registro Difesa-Marina n. 2, *foglio n.* 153

MEDAGLIA IN ORO

FERRARO Luigi fu Salvatore e di Bargagliotti Rigoletta, nato a Quarto dei Mille (Genova) il 3 novembre 1914, tenente di artiglieria di complemento. — Volontario della specialità « Gamma » nei mezzi d'assalto della Marina militare, portava da solo a compimento quattro successive azioni contro quattro navi nemiche, di tre delle quali si è potuto accertare l'affondamento. Per le difficilissime condizioni dell'ambiente in cui ha dovuto operare e per la crescente vigilanza avversaria ha coscientemente affrontato e superato rischi mortali sempre maggiori, dando prova di esemplare noncuranza del pericolo, di chiaroveggente freddezza, d'insuperabile perizia tecnica e d'inesausto amor di Patria. I risultati da lui ottenuti aggiungevano nuove glorie a quelle che già avevano reso famosi nel mondo i mezzi navali d'assalto italiani.
(Mediterraneo, 7 luglio 4 agosto 1943)

(1017)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 febbraio 1952, n. 96.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo relativo alla ammissione della Grecia e della Turchia al Trattato Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, firmato a Londra il 17 ottobre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato il Protocollo relativo all'ammissione della Grecia e della Turchia al Trattato Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, firmato a Londra il 17 ottobre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Greece and Turkey

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Government of the United States of America shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Greece and the Government of the Republic of Turkey an invitation to accede to the North Atlantic Treaty, as it may be modified by Article II of the present Protocol. Thereafter the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey shall each become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America in accordance with Article 10 of the Treaty.

Article II

If the Republic of Turkey becomes a Party to the North Atlantic Treaty, Article 6 of the Treaty shall, as from the date of the deposit by the Government of the Republic of Turkey of its instrument of accession with the Government of the United States of America, be modified to read as follows:

« For the purpose of Article 5, an armed attack on one or more of the Parties is deemed to include an armed attack:

(*i*) on the territory of any of the Parties in Europe or North America, on the Algerian Departments of France, on the territory of Turkey or on the islands under the jurisdiction of any of the Parties in the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer;

(*ii*) on the forces, vessels or aircraft of any of the Parties, when in or over these territories or any other area in Europe in which occupation forces of any of the Parties were stationed on the date when the Treaty entered into force or the Mediterranean Sea or the North Atlantic area north of the Tropic of Cancer ».

Article III

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

Article IV

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Opened for signature at London the 17th day of October, 1951.

For the Kingdom of Belgium:
A. DE STAERCKE 17th October, 1951

For Canada:
L. D. WILGRESS 17th october, 1951

For the Kingdom of Denmark:
STEENSEN-LETH 22nd October, 1951

For France:
HERVE ALPHAND 22nd October, 1951
For Iceland:
GUNNLAUGER PETURSSON 17th October, 1951
For Italy:
A. ROSSI LONGHI 22nd October, 1951
For the Grand Duchy of Luxembourg:
A. CLASEN 22nd October, 1951
For the Kingdom of the Netherlands:
A. W L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER 17th October, 1951
For the Kingdom of Norway:
DAG BRYN 17th October, 1951
For Portugal:
R. ENNES ULRICH 17th October, 1951
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
F R. HOYER MILLAR 17th October, 1951
For the United States of America:
CHARLES M. SPOFFORD 17th October, 1951

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la Grèce et de la Turquie

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949 à Washington,

Assurées que l'accession du Royaume de Grèce et de la République de Turquie au Traité de l'Atlantique Nord permettra d'augmenter la sécurité de la région de l'Atlantique Nord,

Conviennent de ce qui suit:

Article I

Dès la mise en vigueur de ce protocole, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Royaume de Grèce et au Gouvernement de la République de Turquie, une invitation à adhérer au Traité de l'Atlantique Nord tei qu'il serait modifié par l'Article II du présent protocole. Conformément à l'article 10 du Traité, le Royaume de Grèce et la République de Turquie deviendront l'un et l'autre Parties à ce Traité à la date du dépôt de leur instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

Article II

Si la République de Turquie devient Partie au Traité de l'Atlantique Nord, l'Article 6 du Traité sera, à compter de la date de dépôt par le Gouvernement de la République de Turquie de son instrument d'accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, modifié comme suit:

« Pour l'application de l'Article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des Parties une attaque armée:

(*i*) contre le territoire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d'Algérie, contre le territoire de la Turquie ou contre les Iles placées sous la juridiction de l'une des Parties dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer;

(*ii*) contre les forces, navires au aéronefs de l'une des Parties, se trouvant sur ces territoires ainsi que dans toute autre région de l'Europe dans laquelle les forces d'occupation de l'une des Parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci ».

Article III

Le présent protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera toutes les Parties au Traité de l'Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d'entrée en vigueur du présent protocole.

Article IV

Le présent protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l'Atlantique Nord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés ci-dessous ont signé le présent protocole.

Ouvert à la signature à Londres, le 17 octobre 1951.

Pour le Royaume de Belgique:
A. DE STAERCKE 17 Octobre 1951
Pour le Canada:
L. D. WILGRESS 17 Octobre 1951
Pour le Royaume de Danemark:
STEENSEN-LETH 22 Octobre 1951
Pour la France:
HERVE ALPHAND 22 Octobre 1951
Pour l'Islande:
GUNNLAUGER PETURSSON 17 Octobre 1951
Pour l'Italie:
A. ROSSI LONGHI 22 Octobre 1951
Pour le Grand Duché de Luxembourg:
A. CLASEN 22 Octobre 1951
Pour le Royaume des Pays-Bas:
A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER 17 Octobre 1951
Pour le Royaume de Norvège:
DAG BRYN 17 Octobre 1951
Pour le Portugal:
R. ENNES ULRICH 17 Octobre 1951
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
F R. HOYER MILLAR 17 Octobre 1951
Pour les Etats-Unis d'Amérique:
CHARLES M. SPOFFORD 17 Octobre 1951

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 97.

Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, recante norme integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — ALDISIO — VANONI — PELLA — FANFANI — MALVESTITI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 98.

Concessione di contributi straordinari dello Stato per l'importo di complessive lire 16.000.000 (esercizio finanziario 1950-51) per spese inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 2.500.000 per corrispondere all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles le quote di adesione dell'Italia all'Istituto stesso, relative agli anni 1948-1949 e 1950.

Art. 2.

E' autorizzata un'assegnazione annuale di L. 1.000.000 a favore della sezione italiana presso l'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 per le spese di funzionamento della Sezione stessa.

Art. 3.

E' concesso un contributo straordinario di L. 10 milioni a favore del Comitato organizzatore dell'VIII Congresso di scienze amministrative per le spese di organizzazione del Congresso stesso.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000 per il funzionamento della Delegazione italiana presso l'VIII Congresso di scienze amministrative.

Art. 5.

Le spese e i contributi autorizzati con gli articoli precedenti, graveranno sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Alla copertura della spesa di complessive L. 16.000.000 derivante dalla presente legge a carico del bilancio dell'esercizio 1950-51, verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1952.

Sessione di aprile 1952 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1952 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgerne domanda al Ministero di grazia e giustizia presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di lire 32, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937 citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni di capitale eventualmente intervenute nella società durante il periodo stesso;

c) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937 citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento dev'essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 113.

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei suindicati documenti, anche del certificato col quale l'organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 30 gennaio 1952

Il Ministro - ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 5, foglio n. 164. — OLIVA

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1952.

Norme per l'uso delle dotazioni di biglietti e per la tenuta obbligatoria dei registri di carico e scarico dei medesimi da parte delle imprese di spettacoli cinematografici e di spettacoli a carattere continuativo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 4 dell'allegato *G* al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749;

Visti gli articoli 14 e 26 della legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1935 e ritenuta la necessità di modificare le norme in esso contenute;

Decreta:

Art. 1.

Le due dotazioni di biglietti, di cui le imprese di spettacoli cinematografici e di spettacoli a carattere continuativo debbono essere fornite a norma dell'art. 2 dell'allegato *G* al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, sono alternativamente usate quando viene variato qualsiasi elemento costitutivo del prezzo di ingresso, anche per un solo tipo di biglietto, o quando dalla proiezione di un film nazionale, ammesso ai benefici di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, si passi alla proiezione di altro film non ammesso a tali benefici e viceversa.

I biglietti di ciascuna delle dotazioni predette debbono essere contrassegnati dalla Società italiana autori ed editori.

I biglietti a prezzo ridotto debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

Analogamente, i biglietti a prezzo intero ed i biglietti di « differenza » dovranno portare l'indicazione dell'ordine di posti al quale si riferiscono.

Art. 2.

I due distinti registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del citato art. 2 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, in corrispondenza delle dotazioni di biglietti di cui al precedente articolo, debbono essere conformi al modello allegato al presente decreto. Le pagine sono progressivamente numerate ed il registro è preventivamente bollato dalla Società italiana degli autori ed editori (Direzione generale).

Art. 3.

Le registrazioni sui libri di carico e scarico debbono essere eseguite a ricalco in tre copie. Non sono ammesse cancellature, correzioni e abrasioni. Gli eventuali errori vanno rettificati mediante successive scritture vistate dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

Le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui i biglietti vengono consegnati dalla Società italiana autori ed editori.

Per lo scarico, che avverrà a fine mese, debbono essere indicati:

a) il numero e la data del borderò sul quale risulta, per la prima volta nel mese, lo scarico della serie;

b) il numero e la data del borderò sul quale risulta l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

Ciascuna registrazione di nuovo carico deve essere vistata dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori.

Art. 4.

Alla fine di ciascuno dei mesi in cui il locale agisce, l'esercente è tenuto a indicare sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti presso il locale ed a consegnare due copie dei fogli, che riportano le registrazioni di chiusura mensile, alla Società italiana degli autori ed editori.

Le rimanenze di biglietti nelle serie restate in tutto o in parte inutilizzate a fine mese costituiranno il nuovo carico iniziale per il mese successivo.

Art. 5.

I libri di cui all'art. 2 del presente decreto e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati nel locale che li ha in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qualvolta essi ne facciano richiesta.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1952.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1952
Registro Finanze n. 6, foglio n. 193. — LESEN

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
S. I. A. E.

DOTAZIONE ....
(Indicare A o B)

REGISTRO DI CARICO E SCARICO BIGLIETTI PER LE IMPRESE DI PUBBLICI SPETTACOLI

a norma del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1749 - Allegato G.
e del decreto del Ministro per le finanze

REGISTRO

composto di N. 30 fogli tripli numerati dal N. 1 al N. 30

LOCALE ....

COMUNE .... (..................) (..................)
frazione provincia

dal .... 19 .. al .... 19 ..

Bollo della S I A E

Agenzia della S. I. A. E. di .... Registro di carico e scarico biglietti N. ...... anno .... mese .... pagina N.......

Comune.. (.....................................) (.....................................) Locale. ....

(frazione) (provincia)

Donazione ....
(Indicare A o B)

N. d'ordine	FATTURA DI CARICO		SPECIE DEI BIGLIETTI (Denominazione stampata sui biglietti)	SERIE		COLORE	NUMERAZIONE rimanenze mese precedente e nuovi carichi		CARICO BIGLIETTI	VISTO AGENTE S. I. A. E. per il totale mese precedente e per nuovi carichi	PRIMO SCARICO nel mese		ULTIMO SCARICO nel mese o termine della serie			QUANTITATIVO biglietti venduti nel mese c. 16 — c. 8 + c. 1	RIMANENZA dei biglietti c. 10 — c. 17
	Data	Numero		Lettere	Numeri		dal N.	al N.			Data	N. del borderò	Data	N. del borderò	N. dell'ultimo biglietto venduto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
								TOTALI									

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

Visto L'AGENTE DELLA S. I. A. E.

....

L'ESERCENTE DEL LOCALE

....

Per la Direzione Generale della S. I. A. E.

Bollo della S I A E

Agenzia della S. I. A. E. di .... Registro di carico e scarico biglietti N. . anno mese .... pagina N. .....

Comune .... (................................) (....... .. ..) Locale ....
(frazione) (provincia)

Donazione ....
(Indicare A o B)

N. d'ordine	FATTURA DI CARICO		SPECIE DEI BIGLIETTI (Denominazione stampata sui biglietti)	SERIE		COLORE	NUMERAZIONE rimanenze mese precedente e nuovi carichi		CARICO BIGLIETTI	VISTO AGENTE S. I. A. E. per il totale mese precedente e per nuovi carichi	PRIMO SCARICO nel mese		ULTIMO SCARICO nel mese o termine della serie			QUANTITATIVO biglietti venduti nel mese c. 16 — c. 8 + c. 1	RIMANENZA dei biglietti c. 10 — c. 17
	Data	Numero		Lettere	Numeri		dal N.	al N.			Data	N. del borderò	Data	N. del borderò	N. dell'ultimo biglietto venduto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
								TOTALI									

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

Visto L'AGENTE DELLA S. I. A. E.

....

L'ESERCENTE DEL LOCALE

....

Per l'Agenzia della S. I. A. E.

Bollo della S I A E

Agenzia della S. I. A. E. di .... Registro di carico e scarico biglietti N. anno mese . ... pagina N. ....

Comune .... (....... (frazione) ....) (...... (provincia) ....) Locale ... .

Donazione .. .. (Indicare A o B)

N. d'ordine	FATTURA DI CARICO		SPECIE DEI BIGLIETTI (Denominazione stampata sui biglietti)	SERIE		COLORE	NUMERAZIONE rimanenze mese precedente e nuovi carichi		CARICO BIGLIETTI	VISTO AGENTE S. I. A. E. per il totale mese precedente e per nuovi carichi	PRIMO SCARICO nel mese		ULTIMO SCARICO nel mese o termine della serie			QUANTITATIVO biglietti venduti nel mese c. 16 — c. 8 + c. 1	RIMANENZA dei biglietti c. 10 — c. 17
	Data	Numero		Lettere	Numeri		dal N.	al N.			Data	N. del borderò	Data	N. del borderò	N. dell'ultimo biglietto venduto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
								TOTALI									

Bollo dell'Agenzia S. I. A. E.

Visto L'AGENTE DELLA S. I. A. E. .. ..

L'ESERCENTE DEL LOCALE ...

MATRICE

AVVERTENZE

1°) Ciascuna pagina del registro di carico e scarico rispecchia la situazione di ciascun mese, come più innanzi precisato. Ogni pagina figura in tre esemplari dei quali il primo ed il secondo staccabili ed il terzo fisso da servire come matrice.

2°) Le registrazioni debbono essere eseguite nitidamente a ricalco sui tre fogli — di cui i due staccabili da consegnarsi, alla fine di ciascun mese, alla competente Agenzia della S.I.A.E. — senza cancellature, correzioni od abrasioni. Gli eventuali errori debbono essere rettificati mediante successive scritturazioni vistate dall'Agente della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

3°) All'atto in cui il registro viene posto in uso, sulla prima pagina debbono riportarsi nelle colonne dal n. 2 al n. 10 (desumendone i dati dal precedente registro di carico e scarico biglietti) le serie dei biglietti in essere nell'ultimo giorno di funzionamento della dotazione (A o B), seguendo l'ordine delle specie dei biglietti: interi, riduzioni (militari e ragazzi, ENAL, ecc.) inviti, omaggi, di favore, differenze.

4°) Effettuate tali registrazioni si indicherà nella prima riga successiva in bianco della colonna 10 il totale dei biglietti in carico che dovrà corrispondere al «Totale» della colonna «Rimanenza biglietti» del precedente registro.

5°) Per i nuovi carichi saranno compilate le colonne dal n. 2 al n. 10, senza, però, effettuare alcuna somma nel corso del mese.

6°) Nelle colonne 12 e 13 debbono essere indicati la data ed il numero del borderò nel quale figura, per la prima volta nel mese, lo scarico della serie.

7°) Alla fine di ciascun mese, nei periodi di attività del locale, debbono essere indicati, nelle colonne 14 e 15, la data ed il numero del borderò in cui figura l'ultima registrazione di scarico e, nella colonna 16, il numero dell'ultimo biglietto venduto. Analoghe registrazioni debbono, però, effettuarsi senza attendere la fine del mese ogni qualvolta si esaurisca una serie in uso.

8°) Alla fine di ogni mese, per ciascuna serie, debbono essere compilate le colonne nn. 17 e 18, riportandovi, nella col. 17, il quantitativo dei biglietti venduti (col. 18 — col. 8 + 1), nella col. 18 la rimanenza quantitativa dei biglietti (col. 10 — col. 17). Il totale della «Rimanenza biglietti» (col. 18) deve risultare pari alla differenza fra il totale del «Carico biglietti» (col. 10) ed il totale del «Quantitativo biglietti venduti nel mese» (col. 17).

La «Rimanenza dei biglietti» (col. 18) dovrà essere dettagliatamente riportata sulla col. 10 della pagina seguente, costituendo essa il carico iniziale dei biglietti per il mese successivo. Per tali quantitativi dovranno, naturalmente, essere compilate anche le colonne dal n. 2 al n. 9, attenendosi alle modalità precisate ai punti 1) e 2) delle presenti avvertenze.

NB. — *Vedere nella terza pagina di copertina le disposizioni di legge relative ai registri di carico e scarico.*

Roma, addì 18 gennaio 1952

Visto, *il Ministro:* VANONI

(1113)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1948, con il quale il dott. Giovanni Carapezza è stato nominato membro del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Carapezza, chiamato ad altro incarico, con il dott. Cesare Chilosi;

Decreta:

Il dott. Cesare Chilosi, capo divisione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamato a far parte del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in sostituzione del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 35. — LA MICELA

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1952.

Sostituzione di un commissario liquidatore al Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
AD INTERIM PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E
PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, contenente provvedimenti relativi all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;

Visto il regio decreto-legge 19 maggio 1938, n. 1479, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 93;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1941, col quale la Società elettroferroviaria italiana fu posta in liquidazione speciale e fu nominato il Collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto interministeriale 10 febbraio 1945, col quale fu provveduto alla sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della predetta Società;

Ritenuto che nell'attuale stadio della liquidazione, i membri del Collegio hanno messo a disposizione l'incarico loro affidato;

Considerata la limitata importanza che ha assunto la liquidazione e la necessità di rendere più snella l'attrezzatura degli uffici, anche per i relativi riflessi economici;

Decreta:

Art. 1.

Al Collegio dei commissari liquidatori di cui al decreto Ministeriale 28 giugno 1941 è sostituito un commissario liquidatore.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Landi è nominato commissario liquidatore della Società elettroferroviaria italiana in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e produrrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 gennaio 1952

Il Ministro per le finanze ad interim per il tesoro
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Il Ministro per l'industria e commercio
CAMPILLI

(1135)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1952.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Sondrio appartenenti al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Sondrio, è determinato, con decorrenza dal 1° aprile 1950, nella misura seguente:

L. 5000 mensili per il vitto;
L. 1000 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di chimica organica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 60

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'11 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,92	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,91	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,93
» Milano	624,91	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,90

Media dei titoli dell'11 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,625
Id. 3,50 % 1902	64,70
Id. 3 % lordo	66,75
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % 1936	90,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,80
Id. 5 % 1960	96,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 11 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 624,62

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Lorenzon Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Eusebi Eusebio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 7 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Ghirardelli Angelo di Nicodemo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 20 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Sbrighi Renzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data 10 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Corrado Annunziata di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Capitale L. 42.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6477 — Data: 18 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cinelli Ivo di Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dallo ricevuta 364 — Data: 4 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Garnier Maria Rosaria di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6927 — Data: 11 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Gherardo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: buoni novennali del Tesoro 5 % (1950) — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7114 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Giorgio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 345 — Data: 2 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Salvatore Zagarella fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data: 18 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Annunziata Fortunato di Ludovico — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 5 % (1950) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 29 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Conterno Giusto fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4.368.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(975)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esame a millecinquecento posti di grado 11° gruppo B, riservato al personale di ruolo, non di ruolo e delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, ai collettori ed ai portalettere rurali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Visto l'art. 5 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esame nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per millecinquecento posti di grado 11°, gruppo *B*, al quale potranno partecipare i dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti, i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti effettivi delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè i collettori ed i portalettere rurali effettivi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare anche le donne, si prescinde dai limiti di età.

Tutti gli aspiranti debbono essere in possesso del requisito di cui al precedente art. 1, nonchè di uno dei titoli di studio, di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi oppure da istituti di istruzione professionale di terzo grado).

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione dei documenti.

I supplenti ed i gerenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, privi di incarico da oltre un anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non sono ammessi al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1° Divisione 1ª Ufficio concorsi, devono essere presentate o spedite da parte dei personali suddetti al Servizio o alla Direzione da cui gli aspiranti dipendano entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I Servizi e le Direzioni inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero le domande stesse, esprimendo il parere sulla ammissibilità dei richiedenti al concorso, qualunque sia la qualifica di essi, e provvedendo alla compilazione dei documenti, di cui ai numeri 9 e 10 del seguente art. 4, per i personali ivi indicati.

Le domande di tutti gli aspiranti dovranno contenere:

cognome, nome, paternità, maternità e data di nascita;

qualifica di impiego e il Servizio o la Direzione o il Circolo dal quale dipendano;

domicilio;

la dichiarazione che il candidato sia disposto in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnata;

l'indicazione del programma di esame prescelto fra i tre, amministrativo, di ragioneria o tecnico, allegati al presente bando;

l'eventuale richiesta di sostenere prove facoltative, specificando quali;

l'elenco dei documenti allegati.

Art. 4.

Tutti i concorrenti, ad eccezione per quelli di ruolo, debbono allegare alla domanda i seguenti documenti

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), debitamente legalizzati, ovvero certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'istituto presso il quale è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

1-*bis*. Certificato, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui al precedente n. 1.

1-*ter*. Altri eventuali titoli di studio, certificati di esami sostenuti o di servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato e, comunque, altri titoli, che i candidati ritengano opportuno produrre ai fini del concorso.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare e, in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente vidimato.

9. Per coloro che appartengano al personale non di ruolo compresi i fattorini telegrafici.

certificato in carta da bollo da L. 24 dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni da cui i candidati dipendano.

10. Per coloro che appartengano al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, le Direzioni allegheranno alla do-

manda di ammissione al concorso un mod. 158-*ter*, compilato in tutte le sue parti, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato; per i supplenti e gerenti, senza incarico, dovrà risultare dal modello stesso la data di cessazione dall'ultimo incarico per stabilire se abbiano titolo all'ammissione al concorso (ultimo comma del precedente art. 2); per i collettori ed i portalettere rurali le Direzioni allegheranno invece alla domanda il mod. 158 *A-bis*.

11. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alle preferenze e precedenze nella graduatoria:

a) i coniugati ed i vedovi, con o senza prole, debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia sia costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal Distretto militare, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

c) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda;

f) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dai Distretti militari;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio produrranno il mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatto di guerra o dei caduti per servizio, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi e i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani: un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli altri, un certificato delle rispettive Associazioni nazionali oppure per i figli degli invalidi, uno dei documenti di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza o di precedenza.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 5.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo possono limitarsi a produrre, oltre alla domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 8 e quelli eventuali di cui al n. 11 del precedente articolo, ovvero ad indicare gli estremi del precedente invio al Ministero di detti documenti.

I concorrenti non di ruolo alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esentati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 8 e quelli eventuali di cui al n. 11 ove li abbiano già prodotti; ma dovranno indicare nella domanda gli estremi del precedente invio al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il personale delle ricevitorie, i fattorini telegrafici, i collettori ed i portalettere rurali, dovranno invece produrre la documentazione per intero.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 di cui al precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 6.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un consigliere di Stato presidente, di due professori di scuole medie o superiori e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, membri, appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte, della prova orale e di prove facoltative in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A*, *B*, *C*). Il candidato dovrà sostenere le prove di uno solo dei tre programmi, a sua scelta.

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova orale. Quando i due voti non sono inferiori al minimo indicato la loro media è ridotta ad un decimo del suo valore.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto per i titoli e dal decimo della media dei voti riportati nelle prove facoltative come previsto al comma precedente.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità dei voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *B*, oltre all'indennità di carovita ed eventuali assegni differenziali.

Saranno esonerati dal prestare servizio di prova coloro che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso che senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati, a giudizio dell'Amministrazione, rinunciatari senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguano nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

I volontari, che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati ragionieri aggiunti (grado 11°, gruppo *B*), con le competenze spettanti a tale grado.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1952
Registro Poste n. 5, *foglio n.* 53. — MANZELLA

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Prove scritte

1) Italiano: Composizione di cultura generale, dalla quale possa desumersi anche quella professionale.

2) Diritto amministrativo: Nozioni generali.

3) Contabilità generale dello Stato: Contratti e servizi ad economia (incanti) Procedimento delle aste Stipulazione dei contratti Approvazione Esecuzione Collaudo Uffici di ragioneria (Ragioneria generale, Ragionerie centrali e provinciali) Tesorerie Vaglia del tesoro Entrate e spese dello Stato Dagli ordinatori delle spese Modo di pagare le spese Diverse specie di mandati Spese fisse Responsabilità degli agenti contabili Cauzioni Conti giudiziali.

4), 5) e 6) Lingue estere (facoltative):
Traduzione dall'italiano col sussidio del dizionario, in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, di un brano sui servizi postali, telegrafici, telefonici.

Prove orali

Oltre alle materie di esame scritto di cui ai numeri 2 e 3:
ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Nozioni;
diritto civile: Nozioni generali;
lingue estere (facoltative): Conversazione, nella lingua prescelta nella prova scritta, su argomenti inerenti allo svolgimento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO *B*.

PROGRAMMA DI RAGIONERIA

Prove scritte

1) Italiano: Composizione di cultura generale dalla quale possa desumersi anche quella professionale.

2) Computisteria Ragioneria:
a) Computisteria: Sistemi di misura Sistemi monetari e parità monetarie Costi e ricavi mercantili Interesse semplice Sconto semplice, commerciale e razionale Cambiale Assegno Vaglia Cambi Conti correnti Fondi pubblici e privati.
b) Ragioneria: Concetti generali Capitale Inventario Gestione economica Scritture Bilanci Società commerciali Nozioni generali sulle diverse imprese Aziende pubbliche.

3) Contabilità generale dello Stato: Contratti e servizi ad economia (incanti) Procedimento delle aste Stipulazione dei contratti Approvazione Esecuzione Collaudo Uffici di ragioneria (Ragioneria generale, Ragionerie centrali e provinciali) Tesorerie Vaglia del tesoro Entrate e spese dello Stato Degli ordinatori delle spese Modo di pagare le spese Diverse specie di mandati Spese fisse Responsabilità degli agenti contabili Cauzioni Conti giudiziali.

4), 5) e 6) Lingue estere (facoltative):
Traduzione dall'italiano col sussidio del dizionario di una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, di un brano sui servizi postali, telegrafici e telefonici,

Prove orali

Oltre alle materie di esame scritto di cui ai numeri 2) e 3):
ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Nozioni;
diritto civile: Nozioni generali;
lingue estere (facoltative): Conversazione nella lingua prescelta nella prova scritta, su argomenti inerenti allo svolgimento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO *C*.

PROGRAMMA TECNICO

Prove scritte

1) Italiano: Composizione di cultura generale dalla quale possa desumersi anche quella professionale.

2) Fisica:
a) Meccanica: Moto rettilineo, uniforme ed uniformemente vario. Moto circolare uniforme. Composizione e decomposizione di forze. Equilibrio. Momenti statici e di inerzia. Centri di gravità Leggi fondamentali della dinamica Massa Lavoro ed energia Potenza Principio della conservazione dell'energia Unità di misura di forza, di lavoro e di potenza.
b) Termologia: Calore e temperatura Loro misura Calore specifico Trasmissione del calore Cambiamento di stato dei corpi Equivalente meccanico della caloria.
c) Acustica: Caratteri distintivi dei suoni Produzione e propagazione dei suoni.
d) Ottica: Sorgenti luminose - Riflessioni e rifrazione della luce Specchi e lenti.

3) 1° Tema Costruzioni: Nozioni fondamentali sulla resistenza dei materiali Limite elastico Carico di sicurezza Studio elementare delle sollecitazioni a compressione e flessione Calcolo di travi staticamente determinate, di pilastri e di pali di ferro, legno e cemento armato Nozioni fondamentali sulle costruzioni in muratura Vari tipi di fondazioni Uso dei principali strumenti topografici Squadro livello - Tacheometri.

2° Tema: Telegrafia e telefonia: Circuiti a corrente continua - Amperaggio Voltaggio Resistenze in serie e derivazioni pile Effetti magnetici e termici della corrente elettrica Induttanza Capacità Nozioni fondamentali sulle correnti alternate - Principi di funzionamento degli apparati Morse, Hughes, Baudot e telescrivente Cenni sugli apparati telefonici e commutazione manuale e automatica Impianti di energia per le centrali telegrafiche e telefoniche.

Il candidato deve svolgere uno solo dei due temi, a sua scelta.

Ciascuna delle prove di cui ai numeri 2) e 3) consterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed un'applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

4), 5) e 6) Lingue estere (facoltative):
Traduzione dall'italiano col sussidio del dizionario in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, di un brano sui servizi postali, telegrafici e telefonici.

Prove orali

Oltre alla materia di cui al n. 2) ed a quella scelta nell'esame scritto di cui al n. 3):
ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Nozioni;
nozioni di contabilità generale dello Stato;
lingue estere (facoltative): Conversazione, nella lingua prescelta nella prova scritta, su argomenti inerenti allo svolgimento dei servizi postali, telegrafici e telefonici.

Visto, *il Ministro* SPATARO

(1080)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi nei ruoli di gruppo A e B dell'Amministrazione finanziaria, indetti con decreti Ministeriali 14 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 14 aprile 1951 pubblicati nel supplemento ordinario n. 213 della *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1951 e nel supplemento straordinario n. 9 al bollettino ufficiale del Ministero in data 15 settembre 1951, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami:

1) Concorso a trentatre posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*) riservato al personale appartenente ai ruoli di gruppo *A* e *B* del Ministero stesso;

2) Concorso a centocinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

3) Concorso a seicentottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

4) Consorso a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

5) Concorso a dieci posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

6) Concorso a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

7) Concorso a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane;

8) Concorso a trentacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

9) Concorso a quaranta posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

10) Concorso a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

11) Concorso a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreti Ministeriali 14 aprile 1951, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei giorni a fianco di ciascuno indicato:

1) Concorso a centocinquantasette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*): 8, 9 e 10 aprile 1952;

2) Concorso a dieci posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione: 8, 9 e 10 aprile 1952;

3) Concorso a dieci posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette: 5 e 6 maggio 1952;

4) Concorso a quaranta posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 5, 6 e 7 maggio 1952;

5) Concorso a trentatre posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*) riservato al personale appartenente ai ruoli di gruppo *A* e *B* del Ministero stesso: 12, 13 e 14 maggio 1952;

6) Concorso a quindici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici): 26, 27 e 28 maggio 1952;

7) Concorso a trentacinque posti di volontario di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici): 29, 30 e 31 maggio 1952.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso a centocinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 14 aprile 1951, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Catania, Catanzaro, Messina, Milano, Napoli e Palermo alle ore 8 dei giorni 27, 28 e 29 marzo 1952.

Art. 3.

Le prove sciritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 14 aprile 1951, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia alle ore 8 dei giorni a fianco di ciascuno indicati

1) Concorso a quarantaquattro posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 24, 25 e 26 marzo 1952;

2) Concorso a centocinquanta posti di volontario di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 28, 29 e 30 aprile 1952;

3) Concorso a seicentottantanove posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 16, 17 e 18 giugno 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1952
Registro Finanze n. 6, foglio n. 201. - LESEN

(1132)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 novembre 1951, col quale venne approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a 671 posti di geometra erariale in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1952, sono incorse inesattezze che si rettificano come segue:

1) in luogo di Ardrizoia Cesare, candidato al n. 110 della graduatoria generale di merito, leggasi Ardrizzoia Cesare;

2) in luogo di Anorati Ercole, candidato al n. 155 della graduatoria generale di merito, leggasi: Onorati Ercole;

3) in luogo di Codani Edmondo, candidato al n. 201 della graduatoria generale di merito, leggasi Godani Edmondo;

4) in luogo di Simeoni Enrico, candidato al n. 363 della graduatoria generale di merito, leggasi Siemoni Enrico;

5) in luogo di Arotta Tommaso, candidato al n. 431 della graduatoria generale di merito, leggasi Arrotta Tommaso;

6) in luogo di Dell'Aira Ignazio, candidato al n. 444 della graduatoria generale di merito, leggasi: Dellaira Ignazio;

7) in luogo di Baldinelli Tommaso, candidato al n. 554 della graduatoria generale di merito, leggasi: Baldinelli Tomaso;

8) in luogo di Abbiati Gian Fernando, candidato al n. 694 della graduatoria generale di merito, leggasi: Abbiati Gianfernando;

9) in luogo di Manca Aldino, candidato al n. 20 degli idonei, leggasi: Manca Albino.

(1109)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.